

*Repubblica Italiana*

**COMUNE DI CORMONS**

N. Rep. com.le

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, DI  
APPOGGIO E DI IGIENE DEGLI AMBIENTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "IL  
GERMOGLIO" DI CORMONS CIG 84061996DC**

L'anno **duemilaventi** addì **\*\*\*** ( **\*\*\*\*\*** ) del mese di **\*\*\*\*\***, a Cormons, nella  
sede comunale. -----

**AVANTI A ME**

dott. **\*\*\*\*\***, Segretario Generale del Comune di Cormons,  
autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica  
amministrativa, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di  
comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge

**SONO COMPARI**

da una parte:

- 1) KATIA BERNARDI, nata a GORIZIA (GO) il 19.01.1978, Responsabile del  
servizio socio – assistenziale del **COMUNE DI CORMONS** con sede in Piazza  
XXIV Maggio 22, c.f. ...., il quale dichiara di agire in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune che rappresenta, che nel contesto dell'Atto  
verrà chiamato per brevità anche "Comune", all'altra parte:

- 2) \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, la quale  
interviene in questo atto, in qualità di rappresentante della Cooperativa  
\_\_\_\_\_, Codice Fiscale, P. IVA \_\_\_\_\_, con sede legale a  
\_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

CCIAA di \_\_\_\_\_, Repertorio Economico Amministrativo al n. \*\*\*\*\*  
dd. \*\*\*\*\*, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse  
della Cooperativa \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'Atto verrà  
chiamata per brevità anche "Appaltatore", (ev.: giusta procura speciale  
n. \*\*\*\*\* dd. \*\*.\*\*.\*\*\*\*, allegata al presente atto).

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi  
chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

#### **PREMETTONO**

- che con determinazioni del Responsabile dei Servizi Sociali Comunali,  
Struttura Residenziale e Attività Educative n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si approvava  
l'indizione di un affidamento diretto per la gestione del servizio educativo,  
di appoggio e di igiene degli ambienti del Nido d'Infanzia "Il Germoglio"  
di Cormons per il periodo a decorrere dal 07.09.2020 e fino al 28.07.2021.

- che, con determinazione n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, il servizio è stato  
aggiudicato definitivamente a \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, per  
l'importo di € \_\_\_\_\_, IVA € \_\_\_\_\_, e quindi complessivamente €  
\_\_\_\_\_.

- Visto il DUVRI già allegato alla documentazione relativa all'affidamento  
del servizio;

- Vista la clausola di nomina a Responsabile esterno del trattamento ai  
sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali.

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente contratto ha come oggetto l'appalto per la gestione dei servizi  
educativi per 16 bambini iscritti al Nido d'Infanzia a tempo pieno e  
prolungato, il servizio di appoggio e igiene degli ambienti e il

coordinamento pedagogico per tutti i 30 bambini iscritti al servizio, compresi 14 bambini iscritti a part time la cui gestione educativa è affidata alle educatrici comunali.

L'appalto riguarda tutti i processi di programmazione ed organizzazione, di gestione e di monitoraggio dei servizi e degli spazi e della dotazione del materiale di consumo per tutti i 30 bambini.

#### **ART. 2 - DURATA**

La durata del presente contratto, è fissata in 11 (undici) mesi a decorrere dal 07.09.2020 e scadenza il 28.07.2021.

Il contratto potrà inoltre essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

#### **ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO**

Ai fini del funzionamento del servizio, l'appaltatore è tenuto a garantire i servizi come descritti nel capitolato speciale di appalto, nella Carta del Servizio, nel Regolamento per il funzionamento del Nido d'Infanzia "Il Germoglio", nel piano di lavoro per l'igiene degli ambienti, nella Programmazione educativa, nella linee Guida per la prevenzione da Covid – 19 nei servizi per l'infanzia.

Il numero dei posti effettivamente coperto è variabile, in funzione della domanda del servizio.

#### **ART. 4 - PREZZO**

Il prezzo per l'espletamento del servizio è quello derivante dall'offerta economica così calcolata: importo retta giornaliera per bambino iscritto

al servizio a tempo pieno e prolungato fino ad un massimo di 16 bambini pari ad € \_\_\_\_\_ + IVA al 5 % per un importo di € \_\_\_\_\_ + IVA al 5 % per la gestione del Nido d'Infanzia "Il Germoglio" di Cormons. Vengono calcolate esclusivamente le giornate di apertura del servizio. Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale. Il valore complessivo del contratto viene stimato quindi in € \_\_\_\_\_ + IVA.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. -----

#### **ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti dei servizi avverranno mensilmente sulla base dell'offerta economica presentata dall'appaltatore e dagli oneri correlati che debbono essere corrisposti dal committente. Il servizio verrà pagato a misura.

Le relative fatture elettroniche, da presentarsi con le modalità previste dal capitolato di gara, saranno liquidate entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione. La presentazione delle fatture dovrà avvenire a seguito della verifica di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010 s.m.i.).

Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore mediante ordinanza di liquidazione.

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sugli importi dovuti.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c bancario IT \*\*\*\*\* presso la Banca \*\*\*\*\* filiale di \*\*\*\*\* , ai sensi dell'art. 3, L. n. 163/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore assume tutti gli

obblighi previsti nel citato art. 3. -----

#### **ART. 6 - PENALITA'**

In caso di ritardato adempimento, mancato adempimento e inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l'amministrazione applicherà specifiche penali.

Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio del Comune a qualunque obbligo derivante dal capitolato, dagli ulteriori documenti allegati alla procedura di affidamento o dall'offerta comporteranno l'applicazione della penalità di importo variabile a seconda della gravità da € 200,00 a € 2.000,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti, notificata tramite PEC e a seguito di rigetto motivato delle sue giustificazioni.

Nel caso di persistenti irregolarità nei servizi svolti, altre gravi violazioni o mancata esecuzione di tutto o parte dei servizi oggetto d'appalto la stazione appaltante potrà provvedervi con proprio personale o ricorrendo a terzi con spese a totale carico della Ditta, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 298 DPR 207/2010

#### **ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune può risolvere il contratto per:

1. reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento nel corso dell'anno;

2. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano più di tre volte nel corso dell'anno;
3. inosservanza degli obblighi e delle direttive del Comune in sede di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4. inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto
5. altre situazioni valutate come gravi dal Comune di Cormons
6. mancata sostituzione del personale
7. impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio o con un comportamento scorretto e/o omissivo, qualora non sostituito entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione comunale
8. utilizzo del personale non in possesso della qualifica.

#### **ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'articolo 87 del D.lgs.159/2011.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del

Comune, derivante dall'eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.

In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, il Comune si riserva di recedere dal contratto di servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche.

**ART. 9 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento dell'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di \*\*\*\*\* della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Relativamente ai contratti fra appaltatore e

subappaltatore/subcontraente l'appaltatore si impegna ad inserire la seguente clausola come da istruzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”:

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

#### **ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA**

A titolo di cauzione la Ditta ha provveduto nella misura del 10% sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione assicurativa n. \*\*\*\*\* dd. \*\*\*\*\*, completa di appendice (eventuale.) n. 1 dd. \*\*\*\*\* per l'importo pari ad € \*\*\*\*\*, emessa dalla \*\*\*\*\* Agenzia di \*\*\*\*\*.

La ditta ha provveduto inoltre a prestare polizza assicurativa

a) Polizza infortuni a beneficio di tutti i minori frequentanti i servizi erogati presso il nido con i seguenti capitali assicurati pro-capite:



- caso morte € 100.000,00;
- caso invalidità permanente € 150.000,00, senza franchigia;
- rimborso spese mediche/terapiche da infortunio € 5.000,00;

b) Polizza responsabilità civile verso terzi per danni che venissero causati durante l'esecuzione del servizio a terzi comunque presenti nella struttura (ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione comunale e gli utenti considerati terzi fra loro) o a cose dell'Amministrazione o di terzi per un importo non inferiore a € 3.000.000,00 unico per sinistro, fermo restando la responsabilità della Ditta anche per eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali e per quanto non contemplato dalle condizioni di polizza;

La polizza n. ° \*\*\*\*\* dd. \*\*\*\*\*, Agenzia di \*\*\*\*\* n. \*\*\*, è stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del capitolato generale di gara.

#### **ART.11 - NORMATIVA DEL SETTORE**

Per quanto non specificamente previsto nel capitolato o nei documenti allegati alla procedura di affidamento, si rimanda alle norme del Codice Civile, a quelle in vigore per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla normativa di settore.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura

di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi. ---

**ART. 12** - CLAUSOLA DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/16 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

**1. Oggetto del trattamento.**

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, La Ditta è nominata RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare (TRASMISSIONE, VPN, CLOUD) o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

**2. Durata dei trattamenti.** Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

**3. Istruzioni documentate art. 28 comma III Reg. 679/16.** Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- Adottare presso l'Ente le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali e sanitari trasmessi, conservati o comunque trattati; trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- Se si raccolgono dati per conto dell'Ente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. 679/16;

- Vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Vostra azienda si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- Assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

- Se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

- Se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- Comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

- La Vostra ditta si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

**4. Garanzie prestate dal Responsabile.** Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di Servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla vostra società esclusivamente al fine

di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto.  
Conseguentemente i dati non saranno:

1. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
2. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

**5. Registro categorie di attività di trattamento** Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

**6. Gestione subappalti. Manleva.** Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile

normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi subfornitori.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

**7. Obblighi di collaborazione** Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali e sanitari.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.



La Ditta si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al Regolamento U.E. 679/16 in merito alla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

**ART. 13 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico della DITTA APPALTATRICE. -----

**ART. 14 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del presente atto l'appaltatore elegge domicilio c/o la propria sede legale sita in via \_\_\_\_\_

**ART. 15 – REGISTRAZIONE**

Agli effetti fiscali il valore del presente atto ammonta ad € \*\*\*\*\*, IVA esclusa; si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. -----

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente atto è stato da me letto ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Il presente atto è stato sottoscritto dai comparenti, in mia presenza, apponendo firma digitale o elettronica.

Attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co 2, d.lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

La ditta appaltatrice dichiara di accettare per intero le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO